

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 26 – 15 FEBBRAIO 2005
SITZUNG DES REGIONALRATES NR. 26 – 15. FEBRUAR 2005

RESOCONTO STENOGRAFICO - SITZUNGSBERICHT

Ore 10.00

Presidenza del Presidente Magnani

PRESIDENTE: Prego i consiglieri di prendere posto.
Prego procedere all'appello nominale.

ANDREOTTI: *(segretario):(fa l'appello nominale)*
(Sekretär):(ruft die Namen auf)

PRESIDENTE: Signori consiglieri la seduta è aperta.
Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Carli, Catalano, Frick
(mattino), Klotz *(pomeriggio)*, Malossini, Mosconi e Mussner.
Diamo lettura del processo verbale della seduta precedente.

ANDREOTTI: *(segretario):(legge il processo verbale)*
(Sekretär):(verliest das Protokoll)

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna, il
processo verbale si considera approvato.

Comunicazioni:

È stata presentata la seguente mozione:

n. 7, in data 2 febbraio 2005 dai Consiglieri regionali Seppl Lamprecht, Rosa Thaler Zelger, Walter Baumgartner, Martina Ladurner, Michl Laimer, Thomas Widmann, Julia Unterberger, Veronika Stirner Brantsch e Georg Pardeller, concernente il “No alla terza corsia autostradale sulla A22”.

Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:

n. 69, presentata in data 21 gennaio 2005 dal Consigliere regionale Donato Seppi, concernente la deliberazione della Giunta regionale n. 578/21.12.2004, riguardante l'adesione della Regione all'"Associazione dei gruppi etnici europei (FUEN)" con sede a Flensburg in Germania;

n. 70, presentata in data 21 gennaio 2005 dal Consigliere regionale Donato Seppi, concernente la deliberazione della Giunta regionale n. 579/21.12.2004, riguardante l'adesione della Regione all'"Associazione Forum europeo Alpbach" con sede a Vienna;

n. 71, presentata in data 21 gennaio 2005 dal Consigliere regionale Donato Seppi, concernente la deliberazione della Giunta regionale n. 581/21.12.2004, riguardante l'adesione della Regione all'Associazione "Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum" con sede ad Innsbruck;

- n. 72, presentata in data 21 gennaio 2005 dal Consigliere regionale Donato Seppi, concernente la deliberazione della Giunta regionale n. 582/21.12.2004, riguardante la spesa per interventi diretti da realizzare in collaborazione con la provincia di Bolzano;
- n. 73, presentata in data 21 gennaio 2005 dal Consigliere regionale Donato Seppi, concernente la deliberazione della Giunta regionale n. 583/21.12.2004, riguardante l'adesione della Regione ad Enti, Associazioni ed organismi non istituzionali, ricadenti nell'ambito territoriale della provincia di Bolzano;
- n. 74, presentata in data 21 gennaio 2005 dal Consigliere regionale Donato Seppi, concernente la deliberazione della Giunta regionale n. 624/21.12.2004, riguardante l'adesione e sostegno degli istituti ed associazioni con attività di promozione e valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali attraverso la partecipazione della Regione alle spese di funzionamento e di gestione dell'anno 2004;
- n. 75, presentata in data 21 gennaio 2005 dal Consigliere regionale Donato Seppi, concernente la deliberazione della Giunta regionale n. 626/21.12.2004, riguardante la concessione di finanziamenti e contributi ad Enti, Istituti e Associazioni per la realizzazione di iniziative e progetti di promozione, tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali - provincia di Bolzano - seconda parte;
- n. 76, presentata in data 21 gennaio 2005 dal Consigliere regionale Donato Seppi, concernente la deliberazione della Giunta regionale n. 627/21.12.2004, riguardante la concessione di finanziamenti e contributi a Comuni, Enti e Associazioni per la realizzazione di iniziative e progetti di promozione, tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali - provincia di Trento - seconda parte;
- n. 77, presentata in data 21 gennaio 2005 dal Consigliere regionale Donato Seppi, concernente la deliberazione della Giunta regionale n. 629/21.12.2004, riguardante il rinnovo dell'impegno di spesa approvato con delibera della Giunta regionale n. 920/25.06.2001 a favore del Comune di Luserna per l'attuazione di una serie di iniziative finalizzate alla promozione della conservazione e riaggregazione della comunità cimbra di Luserna;
- n. 78, presentata in data 24 gennaio 2005 dal Consigliere regionale Donato Seppi, concernente l'uso della sala di rappresentanza del Consiglio regionale nel palazzo della Regione;
- n. 79, presentata in data 24 gennaio 2005 dai Consiglieri regionali Kury e Dello Sbarba, per conoscere la posizione del Presidente Durnwalder, in seno al Consiglio di amministrazione dell'Autostrada del Brennero S.p.A., riguardo alla terza corsia autostradale cosiddetta "dinamica";
- n. 80, presentata in data 31 gennaio 2005 dal Consigliere regionale Sergio Divina, concernente le condizioni poste ad "Air Alps" da parte della Regione a fronte della partecipazione al capitale sociale della stessa;

- n. 81, presentata in data 1° febbraio 2005 dal Consigliere regionale Giorgio Casagranda, sulla possibilità che la Corte d'Appello di Trento venga soppressa, a seguito di provvedimenti in corso di adozione a livello nazionale;
- n. 82, presentata in data 9 febbraio 2005 dal Consigliere regionale Alessandro Urzì, sul controllo contabile delle cooperative e dei loro consorzi.

È stata data risposta alle interrogazioni nn. 65, 74, 75, 76, 77 e 78.

Il testo delle interrogazioni medesime e le relative risposte scritte formano parte integrante del resoconto stenografico della presente seduta.

Riprendiamo la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno:
DISEGNO DI LEGGE N. 19: Limitatamente agli articoli da 1 a 11 relativi alle modifiche del welfare regionale - (presentato dalla Giunta regionale).

Do lettura dell'emendamento, prot. n. 47/23, a firma del cons. Bertolini, che recita: al comma 2 dell'articolo 1 le parole "euro 3 mila 500," sono sostituite da "euro 3 mila 550".

PAHL: Änderungsantrag zu Artikel 1

In Absatz 2 des Artikels 1 werden die Worte „3 Tausend 500 Euro“ durch die Worte „3 Tausend 550 Euro“ ersetzt.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Grazie, Presidente. Nel merito l'emendamento propone di ridurre, in maniera lieve, lo stanziamento che è previsto per il contributo relativamente al versamento volontario, rapportato ad anno.

Lo scopo che si prefigge certamente il proponente, il cons. Bertolini, è quello di ridurre in maniera equilibrata questo stanziamento, per riservare una parte di fondi alla proposta che con i colleghi Bertolini e de Eccher abbiamo formulato e cioè quella di verificare la fattibilità di prevedere una qualche provvidenza nei confronti del primo figlio.

Faccio presente che alla stregua dell'attuale proposta del welfare da parte della Giunta, le famiglie che hanno un figlio e quindi anche le famiglie monoparentali con un solo genitore, che sono particolarmente deboli, non percepiscono nemmeno un euro.

Parimenti la proposta, pure fatta dal sottoscritto e dai colleghi che ho ricordato poc'anzi, quella di mantenere fermo il principio del riconoscimento del valore sociale del lavoro casalingo e quindi di prevedere un riconoscimento che se a tutt'oggi potesse comportare dei problemi di tipo finanziario, il sottoscritto ed i colleghi che ho ricordato si sono premurati in un abboccamento con l'assessore competente e con il gruppo della SVP di rappresentare una proposta mediana molto ragionevole, cioè quella di prevedere una rendita capitalizzata che al compimento del 65° anno di età dà la possibilità alla persona, proprio come rendita proporzionale all'aspettativa di vita capitalizzata, di ottenere quanto ha versato, unicamente è un piccolo versamento che ha fatto la Regione.

Questo lo dico perché negli ultimi anni gli iscritti al fondo pensione casalinghe sono stati davvero pochi e quindi non si giustifica affatto una norma

come quella contenuta nell'attuale disegno di legge di welfare, che intende cancellare totalmente questo istituto. Ripeto, ci sono delle proposte mediane che impegnerebbero assai poco la Regione, cancellare questo principio sarebbe non pensare ad una politica organica per la famiglia e demonizzare un lavoro importante come quello casalingo che fra l'altro, oltre che contribuire al prodotto interno lordo, rappresenta comunque un lavoro a servizio della famiglia.

Poiché non ci sono le motivazioni, gli elementi per dire che non ci sono sostenibilità finanziarie, anche alla luce delle nuove proposte che abbiamo fatto, evidentemente questa forte contrarietà alla pensione casalinghe dice, in sostanza, una contrarietà ideologica. Allora non è giusto demonizzare così questo istituto, quando si sa che il numero degli iscritti negli ultimi anni è particolarmente esiguo e quindi non si capisce quale sia la ragione, ma ragione non c'è, per cui non lo si voglia tenere in piedi.

Se si adducono motivazioni finanziarie, ripeto, poiché il numero di persone iscritte al fondo pensione casalinghe è particolarmente ridotto, non si creano né danni finanziari, né pregiudizi alla sostenibilità se, per esempio, si rivede l'attuale sistema, si mantiene il principio, si prevede che possa essere pensata una rendita capitalizzata, in modo che al 65° anno di età questa rendita capitalizzata, proporzionata all'aspettativa di vita sia formata da quanto ha versato la persona casalinga e quanto in parte ha versato la Regione, dà diritto a questa somma che sarebbe molto diversa, anche come impegno finanziario, a quella che è l'attuale pensione casalinghe.

Rappresento anche che il prevedere che non sia erogato nemmeno un euro alle famiglie, anche quelle con un solo genitore che hanno un solo figlio, penso che sia una lesione forte di un principio che intende andare incontro alle politiche familiari. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. de Eccher. Ne ha facoltà.

de ECCHER: Egregio Presidente, l'emendamento che stiamo trattando riguarda l'art. 1 che concerne la copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli, in particolare al comma 2 propone di modificare l'importo, così come definito in 3 mila 500 euro. È un importo che viene modificato nel senso di un incremento per dare maggiore significato e peso alla iniziativa, tengo a sottolineare, trattando questo punto, ma anche i successivi, che le richieste che la minoranza ha sollecitato sono oggettivamente razionali, comprensibili e presentate nell'ottica di una effettiva possibilità di mediazione.

A noi sta particolarmente a cuore che venga mantenuto l'impianto della pensione per le casalinghe, nel senso che comunque l'istituto deve rimanere come riconoscimento, poi per quanto concerne le modalità, i casi, le situazioni c'è ampia disponibilità a trovare forme di convergenza. Si può, ad esempio, predefinire un importo e poi stabilire, sulla base di quell'importo, una serie di priorità, si può ipotizzare una connessione con il fondo regionale e quindi a scalare poter costruire un determinato capitale che poi fornirà una forma di reddito pensionistico e quindi le possibilità sono effettivamente molte.

Ci sta peraltro a cuore il riconoscimento di un fondo per il primo figlio, per quanto mi riguarda c'è viva la questione della limitazione di queste

provvidenze ai cittadini italiani, in via subordinata ai cittadini della comunità economica europea.

Comunque mi pare di aver colto, da parte di alcuni esponenti della maggioranza, la disponibilità ad un dialogo ed in questo senso anche su una precisa richiesta chiedo, dopo questa votazione, venti minuti di sospensione per poter procedere nel confronto. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto la sospensione, mi sembra di aver capito, per una riunione dei Capigruppo?

de ECCHER: ...una riunione con l'assessore ed una rappresentanza della maggioranza per poter arrivare ad una mediazione. Mi è stato sollecitato questo intervento.

PRESIDENTE: Va bene, concedo una sospensione di venti minuti per una riunione dei Capigruppo con la maggioranza ed i presentatori degli emendamenti, per vedere di trovare un'intesa sulla procedura.

(ore 10.29)

(ore 11.01)

PRESIDENTE: Comunico all'aula che è stata chiesta la sospensione dei lavori per una riunione di maggioranza e rispettivamente di minoranza per verificare l'accordo che è stato preso dalle parti; alle ore 12. 00 c'è la riunione del collegio dei Capigruppo. Quindi chiudo i lavori di questa mattina e la seduta riprenderà alle ore 15.00.

(ore 12.53)

(ore 15.00)

Presidenza del Presidente Magnani

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

CHIOCCHETTI: (*Vicepresidente*):(*fa l'appello nominale*)
(Vizepräsident):(*ruft die Namen auf*)

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Riprendiamo i lavori.

Stiamo trattando l'emendamento prot. n. 47/23.

Sull'ordine dei lavori ha chiesto la parola il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Grazie, Presidente. Volevo chiederle cortesemente la possibilità della sospensione di un quarto d'ora, perché avremmo bisogno di una piccola verifica tecnica, se l'assessore ci mette a disposizione un funzionario per alcuni

chiarimenti sulla questione e poi un incontro fra i consiglieri di minoranza per approfondire la cosa e dare la risposta alla proposta che è stata fatta.

PRESIDENTE: Va bene, suspendiamo i lavori per un quarto d'ora.

(ore 15.07)

(ore 15.56)

PRESIDENTE: Riprendiamo i lavori.

Siamo in trattazione dell'emendamento prot. n. 47/23, a firma del cons. Bertolini.

Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione, 4 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo all'emendamento prot. n. 48/9, a firma del cons. Morandini.

Prego, cons. Morandini.

MORANDINI: Comunico di ritirare tutti i miei emendamenti ed anche gli emendamenti dei colleghi de Eccher e Bertolini su questo articolo.

PRESIDENTE: La ringrazio. Sono decaduti gli emendamenti prot. n. 41/3 e n. 41/4 a firma del cons. Dello Sbarba ed altri.

Passiamo all'emendamento prot. n. 42/1, primo firmatario il cons. Dello Sbarba, che recita: Al comma 5 dell'art. 1 viene soppressa la seguente frase: "In alternativa ai cinque anni di residenza di cui al comma 1 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda".

Ha chiesto di intervenire il cons. Lamprecht. Ne ha facoltà.

LAMPRECHT: Danke, Herr Präsident! Ich ersuche um eine Unterbrechung von 5 Minuten, um etwas abzuklären.

PRESIDENTE: Va bene, suspendiamo i lavori per cinque minuti.

(ore 16.02)

(ore 16.17)

PRESIDENTE: Riprendiamo i lavori.

L'emendamento prot. n. 41/1 decade.

Passiamo all'emendamento prot. n. 100/1, prima firmataria l'assessora Stocker, che recita: Al comma 5 dell'art. 1 le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole "di cui ai commi 1 e 4".

Prego, assessora Stocker.

STOCKER: Vielen Dank, Herr Präsident! Hier haben wir nur eine technische Änderung vorgenommen. Wir haben in beiden Absätzen von der Ansässigkeit gesprochen und daher müssen wir bei Absatz 5 auf die Absätze 1 und 4 verwiesen, in denen von der Ansässigkeit die Rede ist. Wir hatten ursprünglich nur auf Absatz 1 verwiesen.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento prot. n. 41/6, primo firmatario il cons. Dello Sbarba, che recita: Al comma 5 dell'art. 1 la parola "quindici" viene sostituita con la parola "dieci".

Prego, cons. Dello Sbarba.

DELLO SBARBA: Grazie Presidente. Questo è un articolo per la riduzione del danno, noi riteniamo che l'accesso ai servizi sociali e assistenziali non debba essere sottoposto ad alcuna clausola di residenza, ma visto che la maggioranza non ha accettato la nostra proposta di abolire la clausola di residenza di cinque anni e quindi a questo punto fa senso stabilire anche il riconoscimento di una residenza storica, che possa essere anche intermittente in regione, questo è un fatto positivo.

È positivo anche che nel dibattito in Commissione si sia riusciti a fissare in maniera certa il riconoscimento di questa residenza storica e non invece demandarla ad un regolamento e tuttavia noi riteniamo che quindici anni siano troppo lunghi, basta pensare che le misure di cui oggi discutiamo sono soprattutto utili in una fascia di età non troppo avanzata e quindi riteniamo ragionevole diminuire questa necessaria residenza storica da quindici anni a 10 anni.

Pensiamo che dieci anni oggi per una persona con una vita normale, che magari si sposta per lavoro, studio, eccetera sono già una grossa parte della vita, sono un periodo molto grande e quindi proponiamo di ridurre da quindici a dieci anni il periodo di residenza storica che è possibile riconoscere, come semplice, banale e forse neanche troppo onerosa misura di riduzione del danno che fa invece la barriera della residenza.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Urzì. Ne ha facoltà.

URZÌ: Grazie, Presidente. Per definire sicuramente positivo l'emendamento apportato e portato in aula alla discussione da parte dei colleghi. Non possiamo dimenticare come nel corso dei lavori in Commissione si è articolato un interessante ed importante dibattito proprio sull'argomento ed introducendo il principio della residenza storica, che è già un fatto di per sé positivo.

E' vero che non bisogna adagiarsi sugli allori di fronte al primo risultato e forse l'aula vorrà dimostrare un'attenzione diversa e maggiore, rispetto a questo diritto che ha la necessità di esser riconosciuto ed ampliato in un certo qual modo, abbassando quella soglia che in Commissione era stata introdotta.

Quindi i motivi di soddisfazione si confondono con motivi di insoddisfazione. La soddisfazione è per il fatto che la residenza storica, attraverso una condivisione costruita in Commissione legislativa su delle proposte presentate anche dal nostro gruppo politico, la residenza storica salvaguarda un principio, ma la soglia dei 15 anni rimane comunque ed ancora una soglia importante.

Quindi come non condividere la proposta portata in discussione in aula, personalmente la ritengo importante e quindi da sottoscrivere. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Parolari. Ne ha facoltà.

PAROLARI: Grazie. Abbiamo condiviso in Commissione ogni proposta che riducesse dai cinque, ai quattro, ai tre anni e così anche ogni proposta che tentasse di ridurre la residenza storica dai quindici ai dodici anni.

A questo proposito abbiamo proposto un emendamento che è stato votato dall'aula la scorsa volta che ci siamo incontrati, che tendeva a ridurre dai cinque ai quattro anni la residenza e dai quindici ai dodici la residenza storica. In questo caso non possiamo che sostenere questa riduzione dai quindici ai dieci anni, che riteniamo comunque un periodo del tutto congruo per poter accedere a questi benefici.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 2 voti di astensione, 6 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Cons. Kury, voleva ripetere la votazione per contare i contrari?

Va bene, ripetiamo la votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione, 8 voti favorevoli e 31 voti contrari, l'emendamento è respinto.

Ci sono interventi sull'art. 1 così come emendato? Se non ci sono interventi, lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 11 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 1 è approvato.

Passiamo all'art. 2.

Art. 2

(Copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti)

1. Ai/Alle lavoratori/trici autonomi/e e ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell'INPS o iscritti ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, può essere corrisposto, per i periodi di astensione dal lavoro dedicati all'assistenza domiciliare di familiari gravemente non autosufficienti, un contributo pari all'importo del versamento previdenziale effettuato e comunque in misura non superiore a euro 3 mila 500 rapportati ad anno, fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia. Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni e a coloro che sono titolari di pensione diretta.

2. A coloro che sono residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige e che trasformano il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale per prestare assistenza domiciliare a familiari gravemente non autosufficienti, può essere corrisposto un contributo ai fini dell'integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il medesimo contratto a tempo pieno e comunque in misura non superiore a euro 1.750,00 rapportati ad anno. Il contributo viene concesso fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia e spetta solo qualora l'interessato/a non abbia diritto a fruire dell'intervento previsto dalla lettera r) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.

3. L'individuazione delle categorie di familiari, la determinazione del livello di non autosufficienza, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabilite con il regolamento regionale di cui al comma 5 dell'articolo 1. Fermo restando che il contributo non può superare gli importi di cui ai commi 1 e 2, il regolamento regionale può prevedere inoltre che il contributo stesso venga graduato in relazione al livello di non autosufficienza del/della familiare al/alla quale l'assistenza è rivolta. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui al comma 1 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento.

4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

PAHL:

Art. 2
(Rentenmäßige Absicherung der Pflegezeiten)

1. Selbständige Erwerbstätigen und Personen, die dazu ermächtigt sind, bei Rentenverwaltungen für abhängig oder selbständige Erwerbstätige oder bei der getrennten NISF/INPS-Verwaltung freiwillige Beiträge einzuzahlen, oder Personen, die bei einem mit gesetzesvertretendem Dekret vom 21. April 1993, Nr. 124 geregelten Rentenfonds eingetragen sind und seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben, kann für die Zeiträume, in denen sie der Arbeit fernbleiben, um sich der Betreuung von schwer pflegebedürftigen Familienangehörigen zu widmen, ein Beitrag im Ausmaß des eingezahlten Vorsorgebeitrags und jedenfalls bis zum Höchstbetrag von 3 Tausend 500,00 Euro pro Jahr entrichtet werden, und zwar bis zum Erreichen der Mindestvoraussetzung für die Dienstalters- oder Altersrente. Die bei öffentlichen Verwaltungen tätigen ArbeitnehmerInnen und diejenigen, die eine direkte Rente beziehen, haben kein Anrecht auf den Beitrag.

2. Den Personen, die seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben und die ihr Arbeitsverhältnis mit Vollzeitbeschäftigung in Teilzeitbeschäftigung umwandeln, um schwer pflegebedürftige Familienangehörige zu betreuen, kann ein Beitrag zwecks

Ergänzung der zu entrichtenden Vorsorgebeträge, und zwar bis zu 100 Prozent derjenigen Beträge, die für einen Vollzeitvertrag vorgesehen sind, jedoch bis zum Höchstbetrag von 1.750,00 Euro pro Jahr entrichtet werden. Der Beitrag wird bis zum Erreichen der Mindestvoraussetzung für die Dienstalters- oder Altersrente gewährt und steht nur dann zu, wenn die betreffende Person kein Anrecht auf die Maßnahme laut Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe r) des Gesetzes vom 23. August 2004, Nr. 243 hat.

3. Die betroffenen Kategorien von Familienangehörigen, die Pflegestufe sowie jegliche weitere Verfügung, die für die Durchführung der in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen erforderlich ist, werden in der im Artikel 1 Absatz 5 genannten regionalen Verordnung festgesetzt. Vorbehaltlich der Tatsache, dass der Beitrag die im Absatz 1 und 2 angeführten Beträge nicht überschreiten darf, kann in der regionalen Verordnung außerdem vorgesehen werden, dass genannter Beitrag im Verhältnis zur Pflegestufe des betreuten Familienangehörigen abgestuft wird. Alternativ zum fünfjährigen Wohnsitz laut Absatz 1 wird der historische Wohnsitz von fünfzehn Jahren anerkannt, von denen wenigstens eines unmittelbar vor der Einreichung des Gesuches. Die Modalitäten und Fristen für die Einreichung der Gesuche und für die Entrichtung der Beiträge werden von einer jeden Autonomen Provinz mit eigener Verordnung festgesetzt.

4. Die Beiträge laut diesem Artikel sind mit den Maßnahmen gemäß Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen nicht kumulierbar.

PRESIDENTE: Il cons. Bertolini ha ritirato i suoi emendamenti all'art. 2.

Passiamo all'emendamento prot. n. 51/5, a firma del cons. Morandini, che recita: Al comma 1 l'espressione "...può essere corrisposto, per i periodi di astensione dal lavoro..." è sostituita dalla seguente "...è corrisposto per i periodi di astensione dal lavoro....".

PAHL: Änderungsantrag zu Artikel 2

In Absatz 1 werden die Worte „kann für die Zeiträume, in denen sie der Arbeit fernbleiben“ durch die Worte „wird für die Zeiträume, in denen sie der Arbeit fernbleiben“ ersetzt.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Presidente, per dire che ritiro gli emendamenti che ho presentato all'art. 2.

PRESIDENTE: Grazie. Passiamo all'emendamento prot. n. 41/9, primo firmatario il cons. Dello Sbarba, che recita: L'ultima frase del comma 1 dell'art. 2 viene sostituita dalla seguente: "Il contributo non spetta ai soggetti che sono titolari di pensione diretta".

Ci sono interventi? Prego, cons. Dello Sbarba.

DELLO SBARBA: Questo emendamento vuole modificare un elemento che noi crediamo sia stato frutto di un errore e quindi vuole essere un emendamento propositivo, di miglioramento tecnico della legge, perché

praticamente il comma 1 dell'art. 2 ripete il comma 1 dell'art. 1 ed esclude alcune categorie dal beneficio e le esclude poiché queste categorie sono coperte altrimenti.

A noi risulta e su questo vorrei il parere dell'assessore, che i trattamenti per legge, le coperture previdenziali che già esistono per legge sia a livello nazionale che a livello delle due Province autonome, siano leggermente diverse tra assistenza a familiari non autosufficienti ed assistenza a figli, cioè tipologia art. 1 e tipologia art. 2 e ci risulta che non vi sia, per quanto riguarda l'assistenza ai familiari non autosufficienti, la stessa copertura che c'è per quanto riguarda la copertura previdenziale per l'assistenza ai figli, per quanto riguarda le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni.

Il nostro emendamento ha come scopo il fatto di escludere dal contributo solo coloro i quali sono titolari di pensione diretta, il perché si capisce dalla struttura dell'articolo, ma rimettere invece nella possibilità di avere questo contributo le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni. Al contrario di quanto previsto dall'art. 1 per i figli, qui neanche le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni hanno una loro copertura autonoma.

Questo mi risulta così per la provincia di Bolzano, ma soprattutto anche per la provincia di Trento che ha sistemi contrattuali molto più restrittivi su questo campo della provincia di Bolzano. Comunque a me risulta una scopertura per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni anche per la provincia di Bolzano.

Quindi scrivere qui, da parte della Giunta, il contributo non spetta anche alle lavoratrici e lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, sia stato in sostanza un errore dovuto alla ripetizione automatica della stessa formula dell'art. 1, ma questo errore rischia di lasciare dentro l'articolo una piccola ingiustizia che credo vada evitata.

PRESIDENTE: Altri interventi? Prego, assessora Stocker.

STOCKER: Danke, Herr Präsident! Wir haben die öffentlich Bediensteten von Art. 2 nicht zur Gänze ausgeschlossen. Wir haben hier für die öffentlich Bediensteten, die eine Teilzeitbeschäftigung ausüben, die Möglichkeit vorgesehen, ebenfalls in den Genuss dieser Maßnahmen zu kommen. Wir nehmen hier auch auf ein gesamtstaatliches Gesetz Bezug, nämlich auf die Rentenreform von Marroni, in dem unter anderem vorgesehen ist, dass auch auf gesamtstaatlicher Ebene irgendwann mal daran gedacht wird, etwas in diese Richtung zu unternehmen. Konkret unternommen wurde bisher nichts. Wir haben diese zwei Bezüge hergestellt und aus diesen Gründen die Möglichkeit vorgesehen, dass auch jene öffentlich Bedienstete, die Teilzeitarbeit leisten, zumindest die Hälfte dieses Betrages bekommen können. Wir sind insofern nicht weitergegangen, weil wir ein relativ großes Problem mit der unterschiedlichen Behandlung der öffentlich Bediensteten der beiden Provinzen haben. In der Provinz Bozen und in der Provinz Trient ist es übereinstimmend so, dass der Arbeitsplatz für eine bestimmte Zeit erhalten bleibt. In der Provinz Bozen kommt zusätzlich noch hinzu, dass auch die öffentliche Hand die Versicherungsdeckung übernehmen kann, vorbehaltlich

eines späteren Abzuges vom Gehalt. Insofern gibt es relativ unterschiedliche Voraussetzungen und aus diesen Gründen sind wir bei den öffentlich Bediensteten nicht weitergegangen, auch weil wir berücksichtigt haben, dass der Erhalt des Arbeitsplatzes, im Vergleich zum privaten Arbeitsmarkt, doch schon ein gewisses Privileg darstellt.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti di astensione, 3 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo all'emendamento prot. n. 85/1, prima firmataria l'assessora Stocker, che recita: Al comma 2 le parole "e che trasformano il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale" sono sostituite dalle parole "e che svolgono attività lavorativa a tempo parziale".

PAHL: In Absatz 2 werden die Worte: „...und die ihr Arbeitsverhältnis mit Vollzeitbeschäftigung in Teilzeitbeschäftigung umwandeln“ durch die Worte „...und die eine Teilzeitbeschäftigung ausüben,“ ersetzt.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire l'assessora Stocker. Ne ha facoltà.

STOCKER: Es geht hier um eine technische, aber auch um eine inhaltliche Anpassung. Selbstverständlich haben wir hier all diejenigen gemeint, die z.B. bereits eine Teilzeitarbeit ausüben und nicht jene, die erst aufgrund der Tatsache, dass sie Menschen pflegen, eine Teilzeitarbeit übernehmen. Hier sollen all jene gemeint sein, die eine Teilzeitarbeit bereits ausführen oder ausgeführt haben.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento prot. n. 285, prima firmataria l'assessora Stocker, che recita: Al comma 3 dell'articolo 2, le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole "di cui ai commi 1 e 2".

PAHL: In Artikel 2 Absatz 3 werden die Worte „laut Absatz 1“ durch die Worte „laut Absatz 1 und 2“ ersetzt.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire l'assessora Stocker. Ne ha facoltà.

STOCKER: Auch hier wieder eine technische Anpassung. Ursprünglich haben wir beim fünfjährigen Wohnsitz und bei der Alternative dazu, nämlich der historische Wohnsitz, nicht auf beide Absätze, in denen vom fünfjährigen Wohnsitz die Rede war, verwiesen. Deshalb darf hier nicht nur auf Absatz 1 Bezug genommen werden, sondern auch auf Absatz 2, in dem es um den fünfjährigen Wohnsitz geht.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 4 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Ci sono interventi sull'art. 2 così come emendato? Se non ci sono interventi, lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 8 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 2 è approvato.

Passiamo all'art. 3.

Art. 3
(Assegno regionale al nucleo familiare)

1. Ai/Alle lavoratori/trici dipendenti, ai/alle disoccupati/e e agli/alle iscritti/e nelle liste di mobilità, ai/alle lavoratori/trici autonomi/e iscritti/e nelle rispettive gestioni speciali dell'INPS e agli/alle iscritti/e nella gestione separata, ad esclusione dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4, nonché ai/alle pensionati/e, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, è corrisposto un assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati oltre il primo, qualora residenti in regione. L'assegno spetta ad un/una solo/a richiedente per nucleo in base alla composizione del nucleo familiare e della condizione economica del nucleo stesso. L'assegno è corrisposto secondo quanto previsto dall'allegata tabella A).

2. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un unico genitore l'assegno di cui al comma 1 è corrisposto secondo quanto previsto dall'allegata tabella B).

3. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente almeno un/una figlio/a o equiparato/a disabile l'assegno di cui al comma 1 è corrisposto a decorrere dal/dalla primo/a figlio/a, secondo quanto previsto dall'allegata tabella C). Con regolamento regionale può essere previsto un aumento dell'assegno non superiore al 30 per cento qualora nel nucleo familiare siano presenti più figli o equiparati disabili.

4. La composizione del nucleo familiare, la definizione di "unico genitore", i figli ed equiparati, i figli ed equiparati disabili, i singoli elementi del reddito e del patrimonio da prendere in considerazione ai fini della determinazione della condizione economica del nucleo familiare stesso, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabiliti con il regolamento regionale di cui al comma 5 dell'articolo 1. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui al comma 1 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione degli assegni sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un onere annuo di euro 50 milioni.

PAHL:

Art. 3
(Regionales Familiengeld)

1. Den Arbeitnehmern/innen, den Arbeitslosen und den in den Mobilitätslisten eingetragenen Personen, den bei den jeweiligen Sonderverwaltungen des NISF/INPS eingetragenen selbständig Erwerbstätigen, den bei der getrennten Verwaltung des NISF/INPS eingetragenen Personen mit Ausnahme der im Artikel 4 Absatz 2 letzter Satz Genannten sowie den Rentnern/innen, die seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben, wird für die Kinder und diesen Gleichgestellten nach dem ersten Kind - sofern sie in der Region wohnhaft sind - das regionale Familiengeld entrichtet. Dieses steht nur einem Gesuchsteller/einer Gesuchstellerin pro Familie zu, und zwar aufgrund der Zusammensetzung der Familie und deren wirtschaftlicher Lage. Das Familiengeld wird gemäß der beiliegenden Tabelle A) entrichtet.

2. Bei Alleinerziehenden wird das Familiengeld laut Absatz 1 gemäß der beiliegenden Tabelle B) ausgezahlt.

3. Bei Familien mit mindestens einem behinderten Kind oder diesem Gleichgestellten wird das Familiengeld laut Absatz 1 ab dem ersten Kind gemäß der beiliegenden Tabelle C) entrichtet. Die Region kann mit eigener Verordnung eine Erhöhung der Zulage von höchstens 30 Prozent vorsehen, falls in der Familie mehrere behinderte Kinder oder diesen gleichgestellten Personen leben.

4. Die Zusammensetzung der Familie, der Begriff „Alleinerziehende/r“, die Kinder und die diesen Gleichgestellten, die behinderten Kinder und die diesen Gleichgestellten, die einzelnen Bestandteile des Einkommens und des Vermögens, die für die Bestimmung der wirtschaftlichen Lage der Familie zu berücksichtigen sind, sowie jegliche weitere Verfügung, die für die Durchführung der in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen erforderlich ist, werden in der regionalen Verordnung gemäß Artikel 1 Absatz 5 definiert. Alternativ zum fünfjährigen Wohnsitz laut Absatz 1 wird der historische Wohnsitz von fünfzehn Jahren anerkannt, von denen wenigstens eines unmittelbar vor der Einreichung des Gesuches. Die Modalitäten und Fristen für die Einreichung der Gesuche und für die Entrichtung der Beiträge werden von einer jeden Autonomen Provinz mit eigener Verordnung festgesetzt.

5. Für die Zwecke laut diesem Artikel wird eine jährliche Ausgabe in Höhe von 50 Millionen Euro vorgesehen.

PRESIDENTE: Ci sono emendamenti. Emendamento prot. n. 79/1, a firma dei cons. Viola, Morandini ed altri, che recita: Al comma 1, dopo le parole "ad esclusione dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4", sono inserite le parole: "ed a coloro che non sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria".

PAHL: Änderungsantrag zu Artikel 3:

In Absatz 1 werden nach den Worten „mit Ausnahme der im Artikel 4 Absatz 2 letzter Satz Genannten“ die nachstehend angeführten Worte hinzugefügt: „und den Personen, die nicht den Formen der obligatorischen Vorsorge beigetreten sind“.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Presidente, volevo mantenere questo emendamento per discutere un attimo con l'assessore e dirle che ritiro tutti gli altri all'art. 3, eccettuato l'emendamento prot. n. 51/20, quello che riguarda i soggetti disabili, perché volevo sottoporre una problematica all'assessore.

Quindi mantengo questo emendamento, perché mi parrebbe che coloro che non hanno forme di altra previdenza obbligatoria e che sono pochissimi soggetti, potrebbero rientrare in questa previsione. Grazie.

PRESIDENTE: Prego, assessora Stocker.

STOCKER: Man sieht, dass Abg. Morandini vom Fach ist und insofern hier einen Vorschlag gemacht hat, zu dem ich aus tiefster Überzeugung auch Ja sage und dem zustimme, auf dass dieser Abänderungsantrag angenommen wird.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Viola. Ne ha facoltà.

VIOLA: Grazie, Presidente. Era solo per dire che il primo firmatario sono io, comunque questo non è un problema...

PRESIDENTE: ...mi scuso.

VIOLA: ...l'importante è che vada in porto, come peraltro è anche abbastanza evidente dallo scritto.

In ogni caso con questo emendamento – e ha già risposto l'assessora Stocker che ringrazio – si voleva estendere il beneficio dell'art. 3 a coloro che non sono iscritti a firma di previdenza obbligatoria e quindi anche alle casalinghe, tanto per essere chiari, proprio in quanto la finalità dell'articolo è il sostegno della famiglia tout court.

Volevo solo ribadire questo e ribadire anche la paternità, se mi è consentito e ringraziare l'assessore della disponibilità. Grazie.

PRESIDENTE: Prego, cons. Morandini.

MORANDINI: Presidente, chiedo scusa, ho equivocato con altro emendamento, non voglio togliere la paternità di emendamenti a nessuno, ci mancherebbe, anzi riconosco in pieno quanto ha detto il cons. Viola e volevo ribadirle che nel ritirare gli emendamenti all'art. 3 mantengo il prot. n. 51/20.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 4 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento prot. n. 51/20, a firma del cons. Morandini, che recita: Il comma 3 è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente almeno un/una figlio/a o equiparato/a disabile, l'assegno di cui al comma 1 è corrisposto a decorrere dal/dalla prima/a figlio/a.

Qualora i figli disabili siano più d'uno detto assegno va aumentato in proporzione".

PAHL: Änderungsantrag zu Artikel 3

Absatz 3 wird wie folgt ersetzt: „Bei Familien mit mindestens einem behinderten Kind oder diesem gleichgestellten Personen wird das Familiengeld laut Absatz 1 ab dem ersten Kind entrichtet. Im Falle von mehr als einem behinderten Kind wird das Familiengeld im Verhältnis erhöht.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Volevo un attimo interloquire con l'assessore, quindi se il Presidente mi consente, aspetto che finisca la telefonata.

Scusi, assessore, l'emendamento è il prot. n. 51/20, nel senso che lei ha previsto che il regolamento possa prevedere un aumento dell'assegno non superiore al 30% qualora nel nucleo familiare siano presenti più figli equiparati disabili. L'emendamento che io propongo, poiché non si tratta di centinaia di casi, si tratta di pochi casi, è che quando siano presenti più figli disabili e lei sa cosa vuol dire questo per una famiglia, il carico psicologico, affettivo, anche fisico, che ci sia giustamente l'assegno in proporzione, non il 30%, ma che ci sia di più, perché ogni figlio ha la sua dignità, tanto più trattandosi di figli disabili.

Quindi le chiedevo se era possibile porre attenzione a questo, visto che non si tratta di tantissimi casi, perché per fortuna i disabili non sono molti nelle famiglie e sappiamo il carico che comporta anche come assistenza psicologica, fisica, affettiva.

Questo non dissesta sicuramente le finanze regionali, quindi le chiedevo di valutare questo, anche per la portata sociale ed umana che può avere.

PRESIDENTE: Prego, assessora Stocker.

STOCKER: Danke, Herr Präsident! Wir haben im Artikel 3 zum ersten Mal vorgesehen, dass ein Unterschied gemacht wird, ob eine Familie ein behindertes Kind oder mehrere behinderte Kinder hat. Ich denke, dass wir hier einen ganz wesentlichen Schritt weitergegangen sind und damit jenen Familien entgegenkommen, in denen mehrere behinderte Kinder leben. Wir haben des Weiteren bereits beim ersten Kind einen relativ hohen Betrag vorgesehen, der in der alten Form erst ab dem vierten Kind ebenfalls für eine Familie mit behinderten Kindern bestimmt war. In diesem Sinne glaube ich, dass wir ganz wesentliche Schritte unternommen haben, um jene Familien zu unterstützen, die mehr als ein behindertes Kind haben. Wir haben im Gesetz eine Erhöhung bis zu 30 Prozent vorgesehen und man muss berücksichtigen, dass es sich dabei nicht um die einzige geplante Unterstützung handelt, denn auch die jeweiligen Provinzen sehen zusätzliche Maßnahmen in diesem Bereich vor. In diesem Sinne glaube ich, dass wir hier das Maximum dessen getan haben, was wir tun konnten. Aus diesem Grunde kann ich diesem Abänderungsantrag nicht zustimmen.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Dello Sbarba. Ne ha facoltà.

DELLO SBARBA: Per esprimere il nostro sostegno alla proposta del cons. Morandini. Questi sono casi che si contano sulle dita di una mano e per queste famiglie dove c'è più di un bambino minorato, queste sono le ultime, delle ultime famiglie e per queste famiglie non si può mai dire di avere fatto il massimo. In questo caso l'emendamento del cons. Morandini, rispetto al testo della Giunta, propone un massimo migliorativo.

Quindi credo sia un segnale di solidarietà che noi diamo alla nostra società, perché se si potesse fare il conto di quante famiglie hanno più di un bambino portatore di handicap, credo veramente sono molto poche e quindi si tratta di dare un segnale forte di solidarietà, che non costa molto.

Quindi respingere questo emendamento credo sia proprio una cosa che venga respinto per un meccanismo mentale automatico, ma non perché non abbia una sua razionalità ed un suo senso. Per questo noi lo sosteniamo.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Ringrazio il collega Dello Sbarba, prima di tutto perché ha colto nel segno la ratio della norma. Mi spiace che la Giunta abbia espresso parere contrario, di fronte ad un emendamento che qualora venisse approvato non inciderebbe più di tanto, Presidente Durnwalder, sul bilancio regionale, perché per fortuna famiglie con più di un figlio disabile, all'interno dello stesso nucleo familiare, non ce ne sono molte, né in Trentino, né in Alto Adige.

Faccio anche presente, con riferimento a quanto ha detto l'assessore, che attualmente la norma che prevede l'assegno al nucleo, in presenza di una persona portatrice di handicap, prescinde dal limite del terzo figlio e lo dà fin dal primo figlio.

Ribadisco questo mio emendamento e chiedo al Consiglio di votarlo.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 9 voti di astensione e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo all'emendamento prot. n. 286/1, a firma dell'assessora Stocker ed altri, che recita: Al comma 4 dell'articolo 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

“La composizione del nucleo familiare, la definizione di “unico genitore”, i figli ed equiparati, nonché la condizione economica del nucleo familiare ai fini dell'ottenimento dell'assegno nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabiliti con il regolamento regionale di cui al comma 5 dell'articolo 1. Ferma restando la determinazione da parte della Regione condizione economica del nucleo familiare ai fini dell'ottenimento dell'assegno, con regolamento regionale approvato previa intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano, può essere previsto il ricorso a sistemi di valutazione della condizione medesima, anche differenziati, tali da garantire omogeneità con i sistemi adottati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive politiche sociali.”.

PAHL: Änderungsantrag zum Art. 3, Absatz 4: Der erste Satz von Absatz 4 des Art. 3 wird wie folgt ersetzt:

„Die Zusammensetzung der Familie, der Begriff „Alleinerziehende/r“, die Kinder und die diesen gleichgestellten Personen, sowie die wirtschaftliche Lage der Familie zwecks Zuerkennung der Zulage sowie jegliche weitere Verfügung, die für die Durchführung der in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen erforderlich ist, werden in der regionalen Verordnung gemäß Absatz 5 des Artikels 1 definiert. Unbeschadet dessen, dass die Region die wirtschaftliche Lage der Familie zwecks Zuerkennung der Zulage bestimmt, kann mit Verordnung der Region, die nach vorherigem Einvernehmen mit den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigt wird, auch die Anwendung von unterschiedlichen Systemen zur Bewertung der genannten finanziellen Lage vorgesehen werden, damit die Einheitlichkeit mit den von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen im Rahmen der jeweiligen Sozialpolitik angewandten Systemen gewährleistet wird.“.

PRESIDENTE: Prego, assessora Stocker.

STOCKER: Mit dieser Abänderung nehmen wir für die Verordnung, die auf regionaler Ebene zu erlassen ist, was die Einschätzung der wirtschaftlichen Bedürftigkeit bzw. der wirtschaftlichen Befindlichkeit der Familien anbelangt, Bezug auf die jeweiligen Systeme der beiden Provinzen. Wir berücksichtigen wie dort das Einkommen jeweils bewertet wird und erlassen daraufhin das regionale Reglement.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Dello Sbarba. Ne ha facoltà,

DELLO SBARBA: Onestamente, assessore, le chiedo di reintervenire per spiegarcelo meglio e chiedo anche ai colleghi del gruppo della Margherita trentina, che vedo che hanno sottoscritto questo emendamento, di spiegarci come è la situazione.

Questo è uno di quegli emendamenti che, tirato fuori all'ultimo momento, potrebbe far saltare per aria il sistema.

Noi abbiamo lodato il fatto che, al contrario di quanto è avvenuto in provincia di Bolzano, l'assegno per i figli venga collegato con la norma regionale al reddito, tre scaglioni di reddito.

Qui veramente vorrei un chiarimento su questo, perché qui ci dite che questo reddito viene fissato dalle due Province con criteri differenziati. Questo lo posso capire in diverse maniere, perché se si trattasse della Provincia di Catania e della Provincia di Bolzano, direi che la povertà relativa della provincia di Bolzano e della provincia di Catania è diversa e quindi forse un legislatore che avesse pensato di accettare redditi in maniera differenziata tra la provincia di Catania e la provincia di Bolzano, si mettesse in testa di fare un'operazione di maggiore giustizia sociale.

Per cui un reddito 100 significa una cosa a Catania e una cosa a Bolzano, ma non mi pare di capire questo, anche perché non mi pare di capire che la struttura delle retribuzioni e le variabili che influiscono sul tenore di vita siano così diverse tra Trento e Bolzano.

Allora mi viene da pensare che il significato sia un altro – lo chiedo, perchè cado un po' dalle nuvole, ho ricevuto questo testo tre minuti fa – questo testo va interpretato nel senso che ciascuna provincia stabilisce graduatorie di ricchezza o di povertà in maniera differenziata.

Scusate, faremo meglio a dare più soldi alle Province e poi le Province si fanno le leggi provinciali. A me non pare che vi siano differenze, o comunque lo chiedo, vedo la firma del Presidente della Provincia di Trento Dellai, del cons. Lunelli, di altri, quindi chiedo: qual è l'impatto sulle famiglie, che cosa si vuole ottenere con questo provvedimento?

Chiedo una spiegazione, perché non capisco, a meno che non si svuoti completamente una parte importante di questo articolo, che poi è una parte importante della legge e cioè il fatto di distribuire questi soldi con un criterio di giustizia sociale, secondo scaglioni di reddito omogenei a livello regionale. A me questo sembra abbia un senso.

Quindi, che noi fissiamo questi criteri e contemporaneamente sotto questi criteri mettiamo una bomba ad orologeria che li fa saltare, questo allora è la sanzione dell'arbitrio delle due Giunte provinciali. A me questo pare un po' discutibile, scusate.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Kury. Ne ha facoltà.

KURY: Zur Unterstützung dessen, was mein Kollege Dello Sbarba bereits angeführt hat. Es ist schon unangenehm, Frau Assessorin, dass wir die Änderungsanträge erst heute Nachmittag, gerade eine Sekunde bevor wir dazu Stellung nehmen müssen, ausgehändigt bekommen und diese jetzt zusammen mit all den Neuerungen in aller Geschwindigkeit überfliegen müssen. Die großen Neuerungen dieser beiden ausgeteilten Änderungsanträge sind, dass wir zwar einerseits im Artikel 1 sagen, dass wir eine Durchführungsbestimmung auf regionaler Ebene haben, die die Zugangskriterien zu diesen Sozialleistungen festlegt, wobei wir andererseits aber wissen, dass die anderen Bestimmungen betreffend die Gesuche zur Auszahlung der Sozialleistungen den beiden Provinzen delegiert werden. Man wollte aber zumindest auf regionaler Ebene eine Definition der Bedürftigkeit. So war es bisher und jetzt beobachten wir mit großer Verwunderung, dass diese Durchführungsverordnung auf regionaler Ebene im Grunde eine reine Formalität ist, denn zum ersten Mal in der Geschichte der Region – und da würde ich schon auch die Kollegen der Margherita hier ersuchen, ein bisschen darüber nachzudenken - haben wir die Formulierung, dass eine Verordnung auf regionaler Ebene zuvor mit den autonomen Provinzen abgestimmt werden muss. Das scheint mir schon ein ziemlich starkes Stück, nämlich dass sich die Region von alleine einschränkt, indem sie Folgendes sagt: Formal müssen wir das wohl auf regionaler Ebene machen, aber in Wirklichkeit wollen wir, die wir hier sitzen, dass dies die Landesregierungen beschließen. Also das ist eine Selbstbeschränkung, die wir uns hier selbst aufzocktroyieren und da wundere ich mich schon, dass dies im Sinne jener Menschen ist, die sagen – und ich gehöre dazu -, dass die Vorsorge eines der wesentlichen Elemente ist, die diese Region am Leben erhalten kann und soll. Der gesamte Vorsorgebereich ist auf dieser regionalen Ebene aufgrund der Einwohneranzahl gut angesiedelt und wir wollen ihn dort behalten. Die Region sollte im Grunde einem ganz großen Teil

dieser immer wichtiger werdenden Aufgabe nachkommen. Das sagen viele. Wenn das alles aber eigentlich nur eine Alibierklärung ist, um Gelder benützen zu können, wobei in Wirklichkeit die Provinzen beschließen und wir selber direkt in die regionale Gesetzgebung hineinschreiben, dass wir uns die Verordnungen eigentlich von den beiden Provinzen aufkotroyieren lassen, dann denke ich, sollten wir schon ehrlich genug sein zu sagen, die liebe Region löse ich auf und die Provinzen mögen entscheiden. Es ist auch vom Inhalt her nicht nachzuvollziehen, wie eine Bestimmung besagen kann, dass bis zum Einkommen soundso Familien mit 2, 3, 4 Kindern so und soviel Geld ausbezahlt bekommen und dass wir dann weiß Gott hier welche interpretatorischen Unterschiede zwischen dem Trentino und der Provinz Bozen haben werden. Es sei denn, jemand spielt den Schlauen und interpretiert es anders und haut die Nachbarprovinz ums Haxl. Das kann wohl nicht der Sinn der Sache sein.

Frau Assessorin Stocker, ein Drittes noch. Diese Entmachtung des Regionalrates mit dem Satz zu begründen: „zwecks Einheitlichkeit im System der beiden Provinzen...“, ich denke, dass Sie da die Erste sind, die zugeben müssen, dass von einheitlicher Definition in Südtirol weit und breit keine Spur ist. Wir wissen, dass beim Wohnbau, bei den Stipendien anders gerechnet wird und es für Alleinerziehende schon eine ganze Reihe von Definitionen gibt. Um die Einheitlichkeit eines Systems zu wahren, das weiß Gott nicht einheitlich ist, obwohl wir uns das sehr gewünscht haben, dieses auf Landesebene zu vereinheitlichen und anschließend dann diese Einheitlichkeit auf regionaler Ebene zu übertragen, auf dass auch die regionale Gesetzgebung in Trient und in Bozen gleich angewandt wird. Dies wäre der Weg gewesen und nicht jener die Gelder der Region zu verwenden und dann auf Landesebene wieder dieses riesige Sammelsurium weiter zu pflegen, das wir bereits haben.

Wir wenden uns strickt gegen diesen Vorschlag der Assessorin und hoffen, dass diese beiden Änderungsanträge wieder zurückgezogen werden. Ich möchte meine Kollegen noch einmal darauf aufmerksam machen, dass sich der Regionalrat von alleine einschränkt, wenn er befürwortet, dass die Durchführungsbestimmungen de facto in Bozen und Trient zu entscheiden sind. Das geht zu weit, da lösen wir uns praktisch selber auf und dann sollten wir ehrlich genug sein und nach Hause gehen.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Urzì. Ne ha facoltà.

URZÌ: Grazie, Presidente. Mi sembra difficile leggere una chiave di funzionalità, questo passaggio, introdotto con un emendamento, cui segue un emendamento successivo all'articolo successivo, presentato all'aula alle ore 16.30 e che quindi ci troviamo nelle mani solamente in questo momento, sostanzialmente solo da pochi minuti è stato distribuito all'aula e che va ad incidere profondamente sul valore non solo politico funzionale, ma anche morale dell'intero impianto della legge.

Per comprendere la profonda singolarità dell'emendamento, è necessario forse leggere nella sua conseguenza logica il passaggio così come è formulato: *“Ferma restando la determinazione da parte della Regione condizione economica del nucleo familiare ai fini dell’ottenimento dell’assegno, con regolamento regionale approvato previa intesa con le Province autonome di*

Trento e di Bolzano, può essere previsto il ricorso a sistemi di valutazione della condizione medesima, anche differenziati...”.

Il che significa, signor Presidente, che si apre la strada alla possibilità di riconoscere requisiti diversi per la determinazione del riconoscimento del diritto, da parte di quel nucleo familiare, all'ottenimento di un diritto, diritto in termini economici; ossia si vanno a preconstituire le condizioni che non sono le condizioni di uguaglianza che la legge regionale dovrebbe dettare con chiarezza ed inequivocabilità , ma si vanno a riconoscere invece i principi per cui, di fatto, saranno previsti trattamenti differenziati – ma che sono già nella legge, sono già previsti – per coloro che faranno richiesta di ottenimento di questi benefici in provincia di Bolzano ed in provincia di Trento.

Lasciamo da parte, signor Presidente, quello che è per noi un lamento che necessariamente accompagna il dibattito in Consiglio regionale da anni e che è il lamento legato al fatto di una realtà che si va diversificando, nella sostanza, sempre più quotidianamente anche attraverso un uso sconsiderato che si fa del potere legislativo e che il Consiglio regionale fa del proprio potere.

Qui, signor Presidente, c'è una considerazione di fondo e di ordine morale da fare e che attiene proprio l'uguaglianza dei cittadini richiedenti l'ottenimento di un beneficio nell'ambito del territorio regionale. La legge più spudorata di così non poteva essere, perché è chiaro nella sua formulazione come l'intendimento non sia quello di armonizzare il più possibile o omologare un trattamento sulla base d condizioni differenziate nelle due Province, ma la volontà sia proprio quella di differenziare ulteriormente, laddove possibile, il trattamento da riconoscere ai cittadini di questa regione, a seconda del loro luogo di residenza, se in provincia di Bolzano o in provincia di Trento.

Il cardine non sta nella volontà del legislatore regionale, nella volontà di introdurre uno strumento a beneficio dei cittadini, il cardine attorno a cui ruota tutto è quell'ultima frase dell'emendamento dove si fa riferimento ai sistemi adottati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive politiche sociali. Dalle politiche sociali delle Province di Trento e di Bolzano partiamo per verificare quali strumenti adottare su base regionale, per poter adeguarci a quelle politiche e sostenerle.

Così facendo,signor Presidente, si va ad incidere profondamente su quello che ritenevamo dovesse essere un principio consolidato, il principio di uguaglianza dei cittadini perlomeno nell'ambito del territorio della regione.

Mai un passaggio di legge è stato tanto spudorato, signor Presidente, perché lo rileggo anche se fosse necessario fissarlo a mente: “*Ferma restando la determinazione da parte della Regione condizione economica del nucleo familiare ai fini dell'ottenimento dell'assegno, con regolamento regionale approvato previa intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano, può essere previsto il ricorso a sistemi di valutazione della condizione medesima, anche differenziati...”.*

Mai un passaggio di legge è stato così spudorato nel definire con chiarezza la volontà del legislatore regionale di differenziare e non omogeneizzare il trattamento su base regionale.

Credo, signor Presidente, che questa volontà del legislatore regionale non solo debba essere chiarita, ma in un certo qual modo debba essere anche riconsiderata, ne va della considerazione che noi tutti possiamo

riporre anche nei confronti dell'intero impianto della legge regionale. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il Vicepresidente Dellai. Prego.

DELLAI: Grazie. Intervengo telegraficamente solo perché sono tra coloro i quali hanno più insistito per la presentazione di questo emendamento, quindi mi pare giusto dare conto all'aula del perché l'ho fatto, del perché sostengo questo emendamento. In realtà siamo in presenza di due competenze naturalmente, una di tipo prevalentemente previdenziale, quella sulla quale questa legge viene fatta ed è della Regione, l'altra è una competenza generale e globale di politica sociale ed è indiscutibilmente a carico ed in capo alle due Province autonome.

Dunque tra questa seconda competenza, quella nel campo delle politiche sociali globalmente intese, che è delle due Province autonome vi è sicuramente anche l'incombenza di individuare, attraverso quali criteri le due Province verificano la capacità economica dei nuclei familiari.

A me pare di tutta evidenza che se noi non introducessimo un emendamento di questo genere, incorreremmo nel rischio che i cittadini sarebbero nella necessità di dover produrre documentazione accertante la propria capacità economica, diversa a seconda che chiedano un servizio alla Provincia, in questo caso di Trento e di Bolzano, o che chiedano delle provvidenze della Regione.

Per quanto riguarda la Provincia di Trento posso dire che stiamo andando verso un unico sistema di accertamento della capacità economica dei nuclei familiari, ma stiamo costruendo un nostro modello che prende in considerazione diversi indicatori e vorremmo arrivare ad avere un unico sistema in base al quale i nuclei familiari si rafforzano nel momento nel quale devono parametrarsi rispetto alla loro partecipazione ai servizi o nel momento nel quale chiedono delle provvidenze di politica sociale.

Sarebbe veramente disdicevole io credo, nei confronti dei nostri cittadini, se un cittadino dovesse usare un sistema ed andare ad un CAF per farsi fare l'accertamento, per chiedere i servizi di trasporto nella provincia di Trento e poi fare una procedura del tutto diversa per richiedere le provvidenze di cui a questa legge ed una cosa ancora diversa riguarda la provincia di Bolzano, che ha le sue procedure di verifica delle capacità economiche dei nuclei familiari.

A noi sembra del tutto evidente, senza scomodare le grandi discussioni che ho sentito poco fa sul ruolo della Regione, se la Regione viene messa in discussione con questo emendamento o meno, mi sembra francamente sproporzionato rispetto alla portata tecnica di questo emendamento, a noi sembrava del tutto logico dire che il regolamento attuativo di questa legge deve garantire i criteri fondamentali, omogenei su tutta la regione, ci mancherebbe altro, ma deve poi anche garantire il fatto che i meccanismi attraverso i quali le due province, titolari delle competenze di politica sociale, accertano le capacità economiche delle persone e delle famiglie, siano rispettati in modo tale da evitare duplicazioni di procedure da parte di cittadini, ma siano anche garantite nella loro valutazione omogenea.

E' ovvio che le due Province avranno meccanismi diversi di accertamento della capacità economica dei nuclei, perché diverse sono situazioni e le realtà, ma è altrettanto evidente che il regolamento della Regione deve garantire che ci possa essere omogeneità, equiparazione.

Mi pare che l'emendamento vada in questa direzione, dunque non capisco francamente come possa dar luogo ad una discussione così accesa. Mi pare un atteggiamento di buon senso questo, che evita ai nuclei familiari di dover fare procedure duplicate, a seconda che si rivolgano ai servizi erogati dalle Province o a seconda che si rivolgano alle provvidenze previste da una legge regionale.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. de Eccher. Ne ha facoltà.

de ECCHER: Intervengo in primo luogo, perché ho dei dubbi sulla legittimità e la stessa ammissibilità di un emendamento di questo genere, perché non capisco come si possa da una parte determinare, da parte della Regione, le condizioni economiche e poi ricorrere a sistemi di valutazione tra loro diversi. Mi pare che ci sia una netta contraddizione, che il passaggio non sia chiaro e quindi in questi termini non possa nemmeno essere presentato.

Peraltro se è vero che la Regione può legiferare e le due Province possono poi applicare sistemi diversi, potrebbe esser l'occasione per spingere le due Province ad adeguarsi ed a concordare un sistema unitario.

Voglio anche intervenire per quanto concerne il metodo e lo dico anche perché trovo tra i firmatari di questo emendamento il capogruppo della SVP. Avevo apprezzato il suo atteggiamento quando il gruppo della Margherita era venuto meno ad alcuni accordi, in relazione alla discussione sulle condizioni economiche dei consiglieri, gli era piaciuto il suo richiamo al rispetto dei patti, alla coerenza, eccetera e mi ero sentito, come rappresentante del gruppo italiano, in qualche modo infastidito dalla fondatezza di quelle critiche.

Ora noi ci siamo trovati a discutere come minoranze, abbiamo concordato una serie di passaggi, abbiamo ritirato tutta una serie di emendamenti e si interviene adesso con emendamenti che sono di significato e di peso. Non mi pare un atteggiamento corretto, senza il nostro consenso questi emendamenti non dovevano nemmeno essere presentati e mi dispiace dover fare un richiamo in senso generale a tutte le forze politiche. Grazie.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione, 7 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Ci sono interventi sull'art. 3 come emendato? Prego, cons. Kury.

KURY: Danke, Herr Präsident! Es ist der Artikel 3 mit dem Familiengeld, über den wir jetzt abstimmen. Diesen haben wir Grüne bereits in der Generaldebatte heftig kritisiert und für den wir einen Antrag vorgelegt haben, der leider Gottes nicht die Mehrheit gefunden hat. Es ist aber auch der Artikel, der in der Öffentlichkeit zunehmend zu Diskussionen geführt hat, nämlich die Tatsache, dass man das Familiengeld einerseits auf den Mittelstand ausdehnt und andererseits die sozial Schwachen unter dem Vorwand, dass sie nur ein Kind

haben, total leer ausgehen lässt. Diesen Zugang, der mit sozialer Gerechtigkeit nicht viel gemein hat, ist für uns inakzeptabel. Wir werden deshalb entschieden gegen diesen Artikel stimmen und hoffen, auch noch in weiteren Wortmeldungen von anderen wirklich sozial gesinnten Kollegen in diesem Raum Unterstützung zu erhalten, auf dass man doch noch einmal darüber nachdenkt, ob bei der Verteilung einer zur Verfügung stehenden Summe das Kriterium der Kinderanzahl wichtiger sein soll als das Kriterium der Bedürftigkeit. Wir sind der Meinung, dass die Bedürftigkeit hier absolute Priorität haben muss und dass Familien mit einem Einkommen von 12.000,00 Euro im Jahr, also der ersten Kategorie angehörend, wie es hier vorgesehen ist, nichts bekommen, weil sie nur ein Kind haben und auch nicht in der Lage sein werden, mehr Kinder zu bekommen. Auf der anderen Seite gibt es aber Familien, mit 2 oder 3 Kindern, die im Jahr über 50.000,00 Euro verdienen können. Die Tatsache, dass das Kriterium Anzahl der Kinder wichtiger als das Kriterium der Bedürftigkeit ist, ist falsch und sollte überdacht werden. Umso eindringlicher ersuchen wir Sie, darüber noch einmal nachzudenken, weil parallel Leistungen, die bisher uneingeschränkt von Familien unabhängig ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation, genossen werden konnten, nicht mehr gewährt werden. Ich erinnere an das Geburtengeld, das gestrichen worden ist. Wir haben bereits in der Generaldebatte darauf hingewiesen, dass nach dieser Reform, die ja eine soziale sein sollte, die bedürftigen Familien in der Region bedeutend schlechter dastehen. Zur Erinnerung: Das Geburtengeld von 2.300 Euro ist gestrichen worden, die Betreuungszulage in Höhe von 3.800 Euro, die für 21 Monate ausbezahlt wurde, ist ebenfalls abgeschafft worden. Also bedürftige Familien konnten bisher zumindest diese Leistungen – es sind insgesamt 6.100 Euro - in Anspruch nehmen und sie bekommen jetzt nichts mehr dafür. Auf Südtiroler Ebene haben wir aber diese 80 Euro undifferenziert, die fast alle für 3 Jahre bekommen, das insgesamt 2.880 Euro ausmacht. Aber auch trotz dieser Maßnahme, die nur in Südtirol letztthin beschlossen worden ist, sind sozial schwache Familien um 3.000 Euro im Jahr schlechter bestellt als vorher. Ich denke, dass wir – darf ich daran erinnern, dass wir eine Mittelinksregierung vor uns haben – schlecht beraten sind, wenn wir eine Reform in der Politik der Vorsorge vornehmen und wenn nach dieser sozial bedürftige Familien schlechter und zwar bedeutend schlechter dastehen als vorher. Parallel dazu aber haben wir die Gelder erhöht, aber diese Gelder nicht denen geben, die sie brauchen, sondern einem sehr großzügig formulierten Mittelstand. Das ist der Grund, warum wir gegen diesen Artikel stimmen. Hinzu kommt noch die Ansässigkeitsklausel, die auch bei den Art. 1 und 2 zum Tragen gekommen ist, d.h. die Ausdehnung der Ansässigkeitsverpflichtung zur Inanspruchnahme von Leistungen von drei auf fünf Jahre, was im extremen Fall heißt, dass Zugewanderte, die hier arbeiten, mit ihren Steuern die Familienzulage der einheimischen Kinder des Mittelstandes finanzieren, selber aber davon ausgeschlossen sind. Auch das scheint uns kein sozialer Zugang zu sein und ich wundere mich, dass Parteien und Gruppierungen, die sich sozial nennen, dieser Formulierung zustimmen können. Erschwerend kommt jetzt allerdings noch hinzu, dass sich der Regionalrat – und ich bleibe bei dieser Feststellung – sozusagen von den Provinzen bei der Durchführungsverordnung unter Kuratel stellen lässt, dass wir aus Eigeninitiative definieren, dass die Bedürftigkeit und die Zugangskriterien im Grunde auf Landesebene

beschlossen werden und damit klar ist, dass man auf regionaler Ebene keine Harmonisierung anstrebt, die allerdings im Bereich der Vorsorge notwendig ist. All diese vorgebrachten Kritikpunkte lassen uns ein ganz entschiedenes Nein zu diesem Artikel 3 aussprechen.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Urzì. Ne ha facoltà.

URZÌ: Scusi, Presidente, siccome siamo sull'art. 3 chiedo ci sia un chiarimento da fare in ordine al mantenimento di alcuni emendamenti che erano stati presentati all'art. 3 e forse un chiarimento si rende necessario, ne parlavamo adesso con il collega de Eccher, perché gli emendamenti erano suoi se fosse possibile un chiarimento sugli emendamenti che, a nostro avviso, dovevano permanere.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. de Eccher. Ne ha facoltà.

de ECCHER: ...chiedo se risultano e come mai non sono stati ancora messi in discussione.

PRESIDENTE: Scusi, consigliere, noi avevamo capito che gli emendamenti erano ritirati...

de ECCHER: ...non l'ho detto io e credo che per me non l'abbia detto nessuno.

PRESIDENTE: Stiamo valutando, perchè alcuni sono decaduti e non avevamo capito che lei non avesse ritirato gli emendamenti. Adesso vediamo quali sono ammissibili.

de ECCHER: ...a me in particolare interessava il prot. n. 254/3, al di là di tutto, perchè a differenza di altri io sono uno che gli impegni li rispetta sempre. Per cui ritiro gli emendamenti su questo articolo, mi interessa il prot. n. 254/3, è uno dei tanti per ribadire un principio che è quello della cittadinanza italiana, se non viene ammesso vorrei sapere per quale ragione.

PRESIDENTE: Va bene, diamo lettura dell'emendamento prot. n. 254/3, a firma del cons. de Eccher, che recita: Al comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole "residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige" sono sostituite dalle parole "residenti e domiciliati da almeno tre anni nella regione Trentino-Alto Adige e cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea".

PAHL: Änderungsantrag zu Artikel 3

In Art. 3 Abs. 1 werden die Worte „die seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben“ durch die Worte „die seit mindestens drei Jahren ihren Wohnsitz und ihr Domizil in der Region Trentino-Südtirol haben, sofern sie italienische StaatsbürgerInnen oder EU-BürgerInnen sind“ ersetzt.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. de Eccher. Ne ha facoltà.

de ECCHER: Per sottolineare che si tratta di ribadire un principio che in quest'aula non trova condivisione, che comunque certe provvidenze vadano destinate, in via assolutamente prioritaria, ai cittadini italiani. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Leitner. Ne ha facoltà.

LEITNER: Danke, Herr Präsident, zum Fortgang der Arbeiten. Ich weiß nicht, ob es die Geschäftsordnung zulässt, dass nachdem eine Abgeordnete bereits zu Art. 3 gesprochen hat, sie jetzt wieder zu den Abänderungsanträgen Stellung nehmen kann. Ich habe volles Verständnis für den Kollegen de Eccher, denn er hat die Anträge zwar nicht zurückgezogen, aber Sie haben vorhin die Frage gestellt, wer zum Artikel sprechen möchte. Also dann hätte man sich vorher melden müssen, nicht nachdem andere schon zum gesamten Artikel geredet haben und dann nimmt man wieder zu den Abänderungsanträgen Stellung. Herr Präsident, mit Verlaub, die Vorgangsweise ist dilettantisch. So kann man nicht arbeiten. Kollegin Kury hat schon zum Art. 3 gesprochen und jetzt geht man wieder her und nimmt zu den Abänderungsanträgen Stellung. Wenn man von der Geschäftsordnung noch etwas hält, dann kann man so einfach nicht arbeiten.

PRESIDENTE: Siccome c'è stato un malinteso, abbiamo cercato di capire, mi pare non sia un problema sostanziale.

Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento prot. n. 254/3.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

A questo punto ritorniamo all'art. 3 come emendato.

Ci sono interventi sull'art. 3 come emendato? Prego, cons. Urzì.

URZÌ: Grazie, Presidente. Prendo atto del fatto che dai banchi della maggioranza si sia voluto testimoniare, anche se in maniera formale, come non era stato valutato nella sua piena pesantezza il peso, il valore dell'emendamento che è stato presentato e che ha accesso, non a caso, un ampio dibattito in aula.

Prendo atto della sottovalutazione, ma ciò non mi può trattenere dall'intervenire, signor Presidente, per tornare ancora una volta a sottolineare, più che sugli aspetti generali dell'articolo, sull'aspetto particolare introdotto dall'emendamento che interveniva sul comma 4, per tornare a sottolineare un profondo turbamento legato all'approvazione di questo passaggio ed alle conseguenze che viene a determinare.

Questo emendamento, signor Presidente, lo abbiamo detto, ma va ripetuto, perché ciò non può passare sotto silenzio, va a preconstituire le tesi di una differenziazione fra i diritti dei cittadini residenti nell'ambito della provincia di Bolzano e nell'ambito della provincia di Trento.

Non sono state per nulla convincenti le dichiarazioni del Presidente Dellai, che non a caso si fa vanto di essere stato fra i maggiori ispiratori di questa proposta, confermando quindi quanto sosteniamo da tempo, che quando il Presidente Dellai si fa vanto di una certa iniziativa è bene prendere

immediatamente le distanze da quella iniziativa, perché è tanto lontana dal nostro modo di vedere, dalle nostre sensibilità, dal nostro senso anche di giustizia che noi reclamiamo in ordine ai provvedimenti che la Regione è chiamata a licenziare, sulla base di una propria competenza legislativa che, in questo caso, esercita in maniera maldestra e soprattutto malsana.

Si creano le condizioni perché possano essere definiti requisiti diversi per il riconoscimento di un medesimo beneficio. Un unico beneficio, due condizioni diverse perché lo si possa vedere attribuito e ciò costituisce, signor Presidente, una lesione di un principio di ordine morale, che non possiamo in questa sede non denunciare.

Ecco perchè riteniamo che l'innesto che è stato operato nell'ambito dell'art. 3, non solo da questo innesto si debba prendere nettamente le distanze, ma che esso vada a pregiudicare, in maniera sensibile, la lettura complessiva non solo dell'art. 3, ma dell'impianto generale della legge e riteniamo, signor Presidente, che le giustificazioni addotte non siano assolutamente state convincenti. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Leitner. Ne ha facoltà.

LEITNER: Danke, Herr Präsident! Wir stimmen gegen diesen Artikel, weil unser Antrag, den wir als Tagesordnungsantrag eingereicht hatten, nämlich dass dieses regionale Familiengeld grundsätzlich bereits ab dem ersten Kind ausbezahlt wird, nicht angenommen worden ist. Ich denke, dass diese Maßnahme, wie wir sie hier verabschieden, nicht sozial, sondern äußerst unsozial ist, denn gerade Schwäche in der Gesellschaft – und dazu muss man oft Mütter mit einem Kind wohl rechnen – fallen jetzt total durch den Rost. Diese haben vorher zumindest das Geburten- oder Betreuungsgeld bekommen und jetzt bekommen sie Null. In Südtirol bekommen sie das Landeskindergeld in Höhe von 80 Euro, ansonsten bekommen sie Null. Das ist eine Maßnahme, die ich einfach nicht verstehe. Sie ist sozial nicht gerecht, äußerst unsozial.

Was die Aufteilung der Modalitäten auf die beiden Provinzen anbelangt, so regt mich dies nicht weiter auf. Ich habe ein anderes Problem und zwar, dass man sich auf eine Verordnung beruft, die jetzt drei Monate nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erlassen ist. Da hat die Regionalregierung natürlich einen großen Spielraum und ich kann mir nur wünschen, dass man dort versucht, wirklich gerecht vorzugehen. Es ist immer schwer, wenn man ein Gesetz verabschiedet, in dem man sich auf Durchführungsverordnungen, auf irgendwelche Regelungen im Nachhinein bezieht, die man nicht kennt. Es ist dann schwer, zuzustimmen oder dagegen zu sein. Bei diesem Artikel tu ich mich leicht dagegen zu stimmen, weil die andere Maßnahme einfach äußert unsozial und ungerecht ist. Wir reden in letzter Zeit soviel von Familienpolitik und es ist hier auch der Einwand gemacht worden, dass man zu sehr auf die Anzahl der Kinder Rücksicht nimmt. Ich denke, dass dies schon ein wichtiges Argument ist – für uns zumindest, andere sehen es anders. Wir haben auch bei den zwei vorhergehenden Artikeln, wo es um die Anerkennung der Pflege- und Erziehungszeiten geht, gesehen, dass bei der Anwendung sicherlich auch Ungerechtigkeiten herauskommen können bzw. Dinge, die nicht verständlich sind, gerade was die Inanspruchnahme von Kinderhorten betrifft, weil die Kosten dafür sehr hoch sein werden und es sich wahrscheinlich für die

öffentliche Hand nicht rechnet. Diesen Einwand hat auch der KVW gemacht. Wir alle haben von der Vorsitzenden eine Liste an Mängeln zugeschickt bekommen, die ich teile und die wir bereits anlässlich der Generaldebatte zum Gesetz aufgezählt haben. Diese teile ich voll und ganz. Diese Dinge sind meiner Meinung nach zu wenig berücksichtigt worden.

Diesem Artikel 3 stimmen wir nicht zu.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Kury. Ne ha facoltà.

KURY: Ich möchte jetzt Frau Assessor Stocker nicht das Wort wegnehmen. Ich möchte nur ankündigen, dass wir um die geheime Abstimmung über diesen Artikel 3 ersuchen.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire l'assessora Stocker. Ne ha facoltà.

STOCKER: Danke, Herr Präsident! Ich muss gestehen, dass ich mich schon etwas schwer tue, nachzuvollziehen, wie man eine Maßnahme, die das Familiengeld in der Region von 10.000 auf 42.000 Familien ausdehnt, als sozial ungerecht definieren kann und ich tue mich auch deshalb schwer, weil ich weiß, dass wir die Hälfte des Regionalhaushaltes für Maßnahmen im Sozial- und Familienbereich vorgesehen haben. Ich will aber nicht verhehlen, dass es mir durchaus bewusst ist, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, für die die einzelnen Provinzen im Rahmen ihrer Sozialkompetenz noch Maßnahmen zu treffen haben. Ich sage im Rahmen der Sozialkompetenz und nicht im Rahmen der Vorsorgekompetenz. Da sind sicherlich auch die wahren Alleinerziehenden gemeint, die sich in einer schwierigen, wirtschaftlichen Lage befinden. Ansonsten glaube ich einfach, dass man bei diesem Artikel doch auch einmal unterstreichen und betrachten muss, dass wir für Familien, denen es nicht so gut geht und die eine Begleitung auch in finanzieller Hinsicht für ihre Erziehungsaufgabe brauchen, einen gewaltigen Schritt nach vorne getan haben. Bisher waren zur finanziellen Unterstützung von Familien in der Region Trentino-Südtirol Maßnahmen in Höhe von insgesamt 11 Millionen Euro vorgesehen, die jetzt auf 50 Millionen angehoben werden. Ich glaube, dass man hier schon unterstreichen muss, dass dies ein gewaltiger Schritt in die richtige Richtung ist, selbstverständlich in Anbetracht der einen oder anderen Abrundung, die im Rahmen der Sozialkompetenz der Länder noch notwendig ist.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'art. 3 come emendato.

E' stata chiesta la votazione per scrutinio segreto. Prego distribuire le schede per la votazione.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

votanti	46
schede favorevoli	29

schede contrarie	13
schede bianche	4

Il Consiglio approva l'art. 3.

La seduta è chiusa ed il Consiglio regionale è convocato per domani, 16 febbraio 2005, alle ore 10.00.

(ore 18.04)

INDICE	INHALTSANGABE
---------------	----------------------

DISEGNO DI LEGGE N. 19 Limitatamente agli articoli da 1 a 11 relativi alle modifiche del welfare regionale - (<i>presentato dalla Giunta regionale</i>) pag. 3	GESETZENTWURF NR. 19: Begrenzt auf die Artikel 1 bis 11 betreffend Änderungen des regionalen Welfare – (<i>eingebracht vom Regionalausschuss</i>) Seite 3
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE pag. 30	ANFRAGEN UND INTERPELLATIONEN Seite 30

INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI VERZEICHNIS DER REDNER

MORANDINI Pino

(U.D.C. - UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI
E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)

pag. 3-5-6-10-15-16-17

de ECCHER Cristiano

(ALLEANZA NAZIONALE)

" 4-5-23-25-26

LAMPRECHT Seppl

(SVP - SÜDTIROLER VOLKSPARTEI)

" 6

STOCKER Martha

(SVP - SÜDTIROLER VOLKSPARTEI)

" 7-11-12-15-16-18-28

DELLO SBARBA Riccardo

(VERDI - GRÜNE - VERC)

" 7-10-17-18

URZÍ Alessandro

(ALLEANZA NAZIONALE)

" 7-20-25-26

PAROLARI Giuseppe

(SINISTRA DEMOCRATICA E RIFORMISTA
DEL TRENTO PER L'ULIVO)

" 8

VIOLA Walter

(FORZA ITALIA PER L'ALTO ADIGE)

" 15

KURY Cristina Anna Berta

(VERDI - GRÜNE - VERC)

" 19-23-28

DELLAI Lorenzo

(CIVICA MARGHERITA)

" 22

LEITNER Pius

(DIE FREIHEITLICHEN)

" 26-27